



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 11 luglio 2008, n. 3501

Ente con finalità religiose – Legittimazione ad agire dei membri dell'ente - Sussistenza

Ente con finalità religiose - Accertamento sull'inattività e/o sul mancato perseguimento dei fini statutari - Spetta alla Prefettura

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Sussiste la legittimazione attiva delle singole persone fisiche, non solo quali componenti del consiglio ma anche nella qualità di membri ("confratelli") di una Congregazione, ad impugnare i provvedimenti, i quali, disponendo lo scioglimento del consiglio della detta Congregazione, il commissariamento e l'estinzione della stessa, sono direttamente lesivi della loro situazione soggettiva, incidendo su diritti, e libertà, di associazione e partecipazione; provvedimenti il cui annullamento giurisdizionale comporta ai suddetti indubbio vantaggio, lasciando in vita l'associazione di cui fanno parte.

Spetta alla Prefettura (art. 27 del c.c. e art. 6 del D.P.R. 10/2/2000, n. 361), e non al Comune e alla Regione, l'accertamento sull'inattività e/o sul mancato perseguimento dei fini statutari di una Congregazione avente tra i suoi fini anche quelli di carattere religioso, "congiuntamente ad opere di beneficenza, quanto meno con riguardo alle finalità religiose"; infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977: "È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto", tra cui assistenza e beneficenza, e l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 attribuisce alle Regioni i poteri in ordine al "riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/1977, n. 616". Se l'ente, come nella specie, non opera esclusivamente nelle materie di cui al D.P.R. n. 616/1977, non essendo soltanto un IPAB ma anche un ente con finalità religiose, i provvedimenti di scioglimento e commissariamento non possono essere emessi né dal Comune né dalla Regione, ma solo dal prefetto.¹

¹La sentenza in epigrafe riguarda una controversia avente ad oggetto: a) i provvedimenti con cui il Comune, ritenendo che una Congregazione non avesse perseguito i fini statutari e che fosse necessaria la verifica della legittimità dello stesso Consiglio di Amministrazione in ordine alla sua elezione e alla sua composizione, ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Congregazione e l'ha commissariata; b) la deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha proposto alla Regione l'estinzione della detta Congregazione – ai sensi dell'art. 70 della legge n. 6972/1890 e dell'art. 1 della L.R. n. 96/1982; c) il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario della Congregazione sulla proposta di estinzione; d) la deliberazione del Consiglio regionale ha dichiarato estinta la

Congregazione di San Francesco. I ricorrenti (sia in nome proprio che come legale rappresentante della Congregazione, il Guardiano – Presidente, e quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, gli altri) hanno contestato la legittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo, in primo luogo, la natura privata della Congregazione e, di conseguenza, l'assoluta carenza del presupposto essenziale per l'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed estinzione delle IPAB, previsti dalla legge n. 6972/1890 (c.d. legge Crispi) e dalla legislazione regionale in materia.

Precedenti giurisprudenziali. Tale sentenza conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, Sentenza 8 maggio 2007, n. 727: *I membri del Consiglio di Amministrazione di una Congregazione: in quanto tali sono senz'altro legittimati a proporre i ricorsi avverso i provvedimenti della P.A., in quanto non fanno valere un interesse dell'Ente, ma agiscono anche a difesa di un interesse proprio, e cioè a tutela del proprio (personale) interesse all'eliminazione degli atti che hanno portato alla loro sostituzione quali amministratori dell'Associazione e alla estinzione di quest'ultima. Infatti, nell'ipotesi di scioglimento e di commissariamento di enti i componenti gli organi disciolti sono legittimati a ricorrere avverso gli atti di scioglimento dell'organo, in quanto tali atti sono lesivi della loro posizione di soggetti titolari dello jus ad officium, nonché di soggetti incardinati in un munus pubblico. - Va riconosciuta la possibilità per il Giudice Amministrativo di accertare in via incidentale (ancorché sulla questione sia pendente giudizio dinanzi al Giudice Ordinario) la natura privata di una ex IPAB, in quanto incontrovertibilmente l'art. 8, secondo comma, della legge n. 1034/1971, riserva in via esclusiva al Giudice Ordinario soltanto la cognizione delle questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, mentre le analoghe controversie riguardanti le persone giuridiche (pubbliche o private che siano) ben possono essere in via incidentale conosciute dai Giudici Amministrativi. La possibilità che il Giudice Amministrativo possa decidere incidenter tantum e senza valore extraprocessuale siffatte questioni, ai limitati fini della soluzione della controversia demandata in via principale, esclude che si verta in una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.- Poiché il "perfezionamento cristiano" e "l'insegnamento della Dottrina Cristiana ai fanciulli della città" esulano dalle materie delegate dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. n. 616/1977, l'accertamento sull'inattività e/o sul mancato perseguimento dei fini statuari di una Congregazione ed i conseguenti provvedimenti di scioglimento e commissariamento non possono essere emessi né dal Comune né dalla Regione per carenza dei presupposti.*

Riferimenti dottrinali: DAUNO, F. G. TREBASTONI, *Identificazione degli enti pubblici e relativa disciplina*, in *Foro amm. Cds*, 2007, 1, p. 344 ss.; STEFANIA VALERI, *Conflitti di competenza amministrativa*, in *Dir. amm.*, 2000, 3-4, p. 669 ss..